



ESPOSTO ALL'ALBO CAMERALE	
DAL 5/12	AL 11/12/2022
IL SEGRETARIO GENERALE AVV. STEFANO BELLEI	

**Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n° 382 del 01/12/2022**

**OGGETTO: Disposizione adempimenti relativi alle pene accessorie da parte del Registro delle Imprese**

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Visto che, ai sensi dell'art. 662 c.p.p. il Pubblico Ministero trasmette la sentenza di condanna a determinati organi "per l'esecuzione", tra cui la Camera di Commercio senza, però, che questa, o altra norma di legge, indichi quale attività debba essere avviata, in particolare, dall'ufficio del registro delle imprese, a seguito della segnalazione stessa;

Considerato che, in base ad una nota del 6.02.91 del Ministero Giustizia, a commento dell'art. 662 c.p.p., la "ratio" della norma di cui trattasi consiste nel mettere gli organi interessati nelle condizioni di poter dare attuazione alle conseguenze derivanti dall'applicazione della pena accessoria;

Valutato che il compito che il registro delle imprese è chiamato ad assolvere (ovvero concorrere nell'esecuzione della pena), deve comunque inserirsi nel quadro generale dei principi che regolano il sistema di pubblicità legale delle imprese, e dei procedimenti tipici la cui iscrizione, su istanza di parte o di ufficio, deve trovare fondamento in disposizioni di legge;

Visto che la norma penale assegna un compito all'ufficio, ma non individua procedimenti ad hoc per l'esecuzione delle pene accessorie, ed è, pertanto, necessario fare riferimento ai principi generali dettati dal codice civile;

Considerato che, pur nel rispetto del principio di tipicità, quale criterio fondante e sotteso al registro delle imprese (art. 2188, 2189, c.c., art. 7 D.P.R. n. 581/95), appare altrettanto importante che il registro imprese fornisca informazioni rilevanti cercando, per quanto nelle sue possibilità, di farsi garante della veridicità, organicità e continuità delle iscrizioni;

Valutato altresì che è necessario trovare soluzioni che contemperino le esigenze sopra indicate con quelle, tendenzialmente contrapposte, volte a tutelare la privacy o, quanto meno, l'immagine, dei soggetti giuridici e delle persone fisiche iscritte nel registro;

Visto che deve essere tenuta nella debita considerazione l'oggettiva difficoltà, laddove si volesse procedere ad una qualche forma di "annotazione" della pena accessoria in quanto tale nel registro, sia in fase iniziale che al momento della successiva cessazione degli effetti, di dare corrette e tempestive informazioni anche per mancanza di un impulso di parte;

Tenuto conto che la pubblicità della sentenza avviene, per disposizioni generali, con il deposito in cancelleria (art. 133 c.p.c.), pertanto non è compito del registro delle imprese fornire una pubblicità del contenuto della stessa;

Valutata l'assenza di disposizioni espresse contenute nel D.P.R. n. 581/95 che prevedono la pubblicità nel registro imprese delle pene accessorie, tranne la programmatica indicazione contenuta nell'art. 11, comma 14, che prevede: *"avvalendosi dell'interconnessione di cui all'art. 24, comma 5, del presente regolamento, l'ufficio, con modalità da stabilire, di concerto tra il ministero di grazia e giustizia e il ministero dell'industria, acquisisce dal sistema informativo dell'amministrazione della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle imprese."*;

Ritenuto in conclusione, sulla base delle considerazioni e dei principi sopra riportati, più coerente con il complessivo contesto normativo e rispettoso dei principi e delle norme poste a tutela della riservatezza dei dati personali, non procedere alla "annotazione" nel registro delle imprese delle pene accessorie ma assicurare la pubblicità nel registro degli effetti conseguenti alla loro comunicazione, avviando un procedimento ai sensi dell'art. 2190 c.c.;

Udito anche il parere del Giudice del Registro presso il Tribunale di Modena (acquisito con comunicazione in data 18/11/2022) che si è espresso conformemente rispetto all'ipotesi sopra evidenziata;



-che in occasione della comunicazione di una pena accessoria non si proceda alla sua "annotazione" nel Registro a margine della persona fisica che ne sia colpita, ma che si avvii un procedimento ai sensi dell'art. 2190 c.c.

-che tale procedimento consista:

- a) nel verificare l'esecuzione della pena mediante l'accertamento della data di decorrenza della pena accessoria e nel verificare che il provvedimento che dispone la pena sia definitivo (In caso di trasmissione di pena già decorsa si procede all'archiviazione);
- b) nel verificare le posizioni attive nella provincia della persona condannata;
- c) nell'avviare un procedimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 c.c. laddove ricorra la comunicazione delle pene accessorie, in quanto ritenute rilevanti in ordine al sistema legale di pubblicità delle imprese, seguendo la procedura indicata nell'[ **Allegato A** ].

Avv. Stefano Bellei



CAMERA DI COMMERCIO  
MODENA

## ALLEGATO A

alla determinazione del Conservatore del Registro delle  
Imprese n.382 del 1/12/2022

## PENE ACCESSORIE E LORO EFFETTI

Vengono di seguito elencate le principali pene accessorie che possono colpire i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, al fine di individuare che tipo di pubblicità debba essere garantita. Non si tratta di un elenco esaustivo, in quanto il complesso delle pene accessorie non costituisce un corpo omogeneo contenuto in un unico testo normativo. Eventuali casi particolari verranno, volta per volta, valutati sottoposti all'attenzione del Conservatore.

### TIPOLOGIE

PROG	PENA ACCESSORIA	NORMA	CONTENUTO DELLA NORMA
1	Interdizione dai pubblici uffici	artt. 28 e 29 c.p.	interdizione perpetua o temporanea da pubblici uffici
2	Interdizione da una professione o da un'arte	art. 30 c.p.	decadenza del titolo abilitativo all'esercizio professione/attività commerciale
3	Interdizione legale	art. 32 c.p.	priva il condannato della capacità di agire
4	Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese	art. 32-bis c.p.	priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore
5	Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte	art. 35 c.p.	Speculare alla pena accessoria ex art. 30 c.p. ma conseguente a una contravvenzione, non comporta decadenza del titolo abilitativo, priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità.

6	Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese	art. 35-bis c.p.	Speculare alla pena accessoria di cui all'art. 32-bis ma conseguente a una contravvenzione, priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore
7	Inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa	artt. 216-217 legge fallimentare	inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

## EFFETTI DELLE PENE ACCESSORIE PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

### INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI (ARTT. 28 E 29 C.P)

Soggetti interessati	Procedura
<b>Impresa individuale</b>	Nessuna iscrizione d'ufficio in quanto non è prevista normativamente alcuna conseguenza e non è rilevante in ordine al sistema legale di pubblicità delle imprese.
<b>Amministratori di spa</b>	Decadenza prevista dall'art. 2382 c.c., per cui si procede con invito ex art. 2190 c.c. rivolto ai sindaci per cessare l'amministratore decaduto; decorso il termine concesso (di regola 30 giorni) si procede alla cessazione d'ufficio dell'amministratore decaduto con determinazione del Conservatore. Nel caso di amministratore unico non si procede alla cessazione d'ufficio dell'unico soggetto rappresentante dell'impresa ma all'annotazione della decadenza sotto alla persona quale effetto della pena.

<p><b>Amministratore di SRL con sindaco</b></p>	<p>Decadenza prevista dall'art. 2475 c.c., per cui si procede con invito rivolto al sindaco (se vi è il sindaco unico) o al collegio sindacale ex art. 2190 c.c. per cessare l'amministratore decaduto. Decorso il termine concesso (di regola 30 giorni) si procede alla cessazione d'ufficio dell'amministratore decaduto con determinazione del Conservatore o all'annotazione della decadenza se amministratore unico.</p>
<p><b>Liquidatore di SPA o di SRL con sindaco</b></p>	<p>Decadenza ex art. 2488, si procede con invito ex art. 2190 rivolto al sindaco unico o ai sindaci (se vi è un collegio sindacale) per cessare il liquidatore decaduto; decorso il termine concesso (di regola 30 giorni) si procede alla cessazione d'ufficio del liquidatore decaduto con determinazione del Conservatore o all'annotazione della decadenza se organo monocratico.</p>
<p><b>Sindaco di SRL o SPA</b></p>	<p>Decadenza in base al combinato disposto degli artt. 2399 e 2382 c.c., si procede con invito ex art. 2190 c.c. rivolto all'organo amministrativo per iscrivere la cessazione; decorso il termine concesso (di regola 30 giorni) si procede alla cessazione d'ufficio del sindaco decaduto con determinazione del Conservatore.</p>
<p><b>Amministratore di SRL senza sindaco</b></p>	<p>Decadenza ex art. 2475 c.c.. Si procede con invito ex art. 2190 c.c. rivolto agli altri componenti dell'organo amministrativo per iscrivere la cessazione dell'amministratore.</p> <p>Se si tratta di un organo monocratico, non è tecnicamente un procedimento ex art. 2190 c.c., perché non vi è un soggetto obbligato: si invita la società perché provveda alla sostituzione dell'amministratore decaduto entro un certo termine (di solito 30 giorni). Decorso il termine concesso si procede all'annotazione della decadenza sotto alla persona quale effetto della pena.</p>
<p><b>Liquidatore di SRL senza sindaco:</b></p>	<p>Decadenza ex artt. 2488-2475 c.c., si procede come per il caso di amministratore di srl senza sindaco. Nel caso di organo monocratico, si procede come sopra.</p>

<b>Socio amministratore SP</b>	Nessuna iscrizione d'ufficio, in quanto l'unica conseguenza della pena accessoria è l'esclusione facoltativa ex art. 2286 c.c.
--------------------------------	--

**INTERDIZIONE DA UNA PROFESSIONE O DA UN'ARTE (ART. 30 C.P.)**

Soggetti interessati	Procedura
<b>Impresa individuale</b>	Si applica nel solo caso di attività il cui esercizio è subordinato a un titolo abilitativo (autorizzazione, scia ecc.): si procede alla cancellazione dell'impresa, previo invito ai sensi dell'art. 2190 c.c., con determinazione del Conservatore
<b>Sindaci iscritti nell'albo dei revisori o altro albo professionale</b>	Decadenza (in base al combinato disposto degli artt. 2399 e 2382 c.c.): invito ex art. 2190 rivolto all'organo amministrativo per iscrivere la cessazione per decadenza; decorso il termine concesso (di regola 30 giorni) si procede alla cessazione d'ufficio del sindaco decaduto con determinazione del Conservatore.
<b>Altre eventuali cariche in società di persone e di capitale</b>	Nessuna iscrizione d'ufficio

**INTERDIZIONE LEGALE (ART. 32 C.P.)**

Soggetti interessati	Procedura
<b>Impresa individuale</b>	Si avvia procedimento di cancellazione dell'impresa (a prescindere dall'attività esercitata o se l'impresa risulta inattiva) a meno che non sia nominato un tutore. Tecnicamente non è un procedimento ex art. 2190 c.c., in quanto l'imprenditore incapace di agire non può presentare l'istanza, per cui con l'avvio del procedimento il soggetto interessato è "solo" avvisato della cancellazione dell'impresa salvo comunicazione di motivi ostativi. Si cancella con determinazione del

	Conservatore.
<b>Cariche SC</b>	Decadenza. Si procede come nel caso di interdizione ex art. 28 c.p.
<b>Soci amministratori SP</b>	Non si procede, come per art. 28 c.p.

**INTERDIZIONE DAGLI UFFICI DIRETTIVI DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE IMPRESE (ART. 32-BIS C.P.)**

Soggetti interessati	Procedura
<b>Impresa individuale</b>	Procedimento di cancellazione ex art. 2190 c.c .
<b>Cariche sociali SC</b>	Decadenza: procedimento di cancellazione ex art. 2190 cc., come per art. 28 c.p.
<b>Soci amministratori SP</b>	Non si procede, come per art. 28 c.p.
<b>Direttori generali delle imprese</b>	Occorre preliminarmente valutare i poteri di rappresentanza e, se si tratta di poteri generali, si procede come per i casi già sopra esaminati relativi alle cariche sociali.

**SOSPENSIONE DA UNA PROFESSIONE O DA UN'ARTE (ART. 35 C.P.)**

Soggetti interessati	Procedura
<b>Impresa individuale</b>	Si applica nel solo caso di attività il cui esercizio è subordinato a un titolo abilitativo (autorizzazione, scia ecc.): si effettua l'annotazione della sospensione dell'attività nell'apposito riquadro dedicato, con indicazione del periodo di sospensione, previo invito all'impresa/società a presentare apposita denuncia al Repertorio Economico Amministrativo. Nel caso in cui il periodo di sospensione sia già decorso, si procede con l'annotazione d'ufficio senza previo invito.

<b>Cariche SC e SP</b>	Previa valutazione dell'attività svolta, si procede come per il caso di cui sopra relativo all'impresa individuale.
------------------------	---

**SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DEGLI UFFICI DIRETTIVI DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE IMPRESE (ART. 35-BIS C.P.)**

Soggetti interessati	Procedura
<b>Impresa individuale</b>	Procedimento di cancellazione ex art. 2190 cc.
<b>Cariche società di capitale</b>	Decadenza: si procede come per il caso di cui all'art. 32-bis per il periodo di sospensione.
<b>Soci amministratori società di persone</b>	Non si procede, come per art. 28 c.p.
<b>Direttori generali delle imprese</b>	Occorre preliminarmente valutare i poteri di rappresentanza e, se si tratta di poteri generali, si procede come per i casi già sopra esaminati relativi alle cariche sociali

**INABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN'IMPRESA COMMERCIALE E INCAPACITÀ AD ESERCITARE UFFICI DIRETTIVI PRESSO QUALSIASI IMPRESA (ARTT. 216 – 217)**

Soggetti interessati	Procedura
<b>Impresa individuale</b>	Procedimento di cancellazione ex art. 2190 cc.
<b>Cariche società di capitale</b>	Decadenza: procedimento ex art. 2190 c.c. come per art. 28 c.p.
<b>Soci amministratori società di persone</b>	Non si procede, come per art. 28 c.p.

## CASI PARTICOLARI

**CONSORZI:** nel caso di pene accessorie che dovessero riguardare i legali rappresentanti dei consorzi, va verificato dall'atto costitutivo se la pena accessoria è prevista come causa di decadenza del legale rappresentante iscritto: se prevista dall'atto costitutivo, si procede all'iscrizione della decadenza ex art. 2190 c.c.

Si procede con invito ex art. 2190 c.c. rivolto al legale rappresentante o al Consorzio per iscrivere la cessazione del soggetto colpito dalla pena accessoria; decorso il termine concesso (di regola 30 giorni) si procede alla cessazione d'ufficio del soggetto con determinazione del Conservatore (o annotazione della decadenza se unico soggetto iscritto in visura),

Se la pena accessoria non è prevista come causa di decadenza, non si attiva alcun procedimento d'ufficio.

**COOPERATIVE:** trovano applicazione le norme delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2519 c.c. Le stesse norme si applicano al Commissario liquidatore (GDR Roma 5480/2015). Occorre, quindi, procedere come per i casi sopra esaminati con riferimento alla S.P.A o all'S.R.L. a seconda di quanto è previsto nello Statuto.

**SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE DUALISTICO NELLE SPA:** richiamati artt. 2409-undecies e 2409-duodecies c.c.: al consiglio di gestione si applicano le norme relative all'organo amministrativo delle spa; al consiglio di sorveglianza si applicano le norme relative ai sindaci, per cui si rimanda ai casi sopra esaminati;

**SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE MONISTICO NELLE SPA:** richiamo art. 2409-noviesdecies c.c.: al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le norme relative all'organo amministrativo di spa, per cui si rimanda ai casi sopra esaminati;

**SINDACI CANCELLATI O SOSPESI DAL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI:** per completezza, anche se non attinente alla materia delle pene accessorie, si fa presente che è causa di decadenza del sindaco, ex art. 2399, 2° comma, c.c. anche la cancellazione o sospensione dal Registro dei Revisori legali. Si procederà pertanto all'iscrizione della decadenza ex art. 2190 c.c., come nei casi già sopra esaminati, nel caso in cui il provvedimento di sospensione o cancellazione sia comunicato al Registro delle Imprese dal Registro dei Revisori Legali.

## ANNOTAZIONI

*Le semplici annotazioni, che non richiedono una determinazione del Conservatore, potranno essere eseguite con protocollo d'ufficio utilizzando la modulistica Registro Imprese.*

## PREGRESSO

*Per le posizioni a cui si è già data pubblicità della pena accessoria con l'"annotazione" a margine della persona fisica colpita, e che non trova, nel nuovo quadro normativo che regge il sistema legale di pubblicità delle imprese una rilevanza come sopra delineata, l'Ufficio del Conservatore*

*potrà, su impulso di parte, cancellare la relativa annotazione dalla visura, sia nella parte ordinaria che storica.*

**IL CONSERVATORE**  
**Avv. Stefano Bellei**  
**Firmato**

